



# Comune di Ariano Irpino

## PROVINCIA DI AVELLINO

### ORDINANZA SINDACALE N. 22 DEL 25/07/2025

**OGGETTO: DIVIETO DI VENDITA PER ASPORTO DI BEVANDE IN CONTENITORI DI VETRO O IN LATTINE**

#### IL SINDACO

#### CONSIDERATO

- che, in particolare nei mesi estivi, sul territorio comunale si svolgono numerosi eventi di carattere civile, religioso, ricreativo e culturale, che attraggono un elevato afflusso di pubblico, anche proveniente da fuori Comune;
- che, in occasione di tali manifestazioni, molte attività di somministrazione di alimenti e bevande svolgono le proprie funzioni anche all'esterno dei locali, talvolta con eventi di intrattenimento musicale e spettacoli che favoriscono la permanenza prolungata del pubblico in aree pubbliche;
- che l'abbandono di contenitori in vetro o in metallo (lattine) può comportare gravi rischi per la sicurezza urbana, poiché tali oggetti possono essere utilizzati come strumenti atti ad offendere o causare lesioni, oltre a costituire fattore di degrado ambientale e deturpamento del decoro urbano;
- che il consumo incontrollato di bevande alcoliche in spazi pubblici può incentivare comportamenti molesti, incivili o violenti, con potenziali conseguenze per l'ordine e la sicurezza pubblica;

#### RITENUTO

- necessario intervenire tempestivamente e con misure di prevenzione, al fine di evitare episodi di violenza, vandalismo e disturbo della quiete pubblica, riconducibili al consumo indiscriminato di alcol e all'abbandono di contenitori pericolosi in aree pubbliche;
- opportuno, nei giorni e orari di maggiore affluenza e concentrazione di eventi, limitare l'introduzione e l'uso di bottiglie o altri contenitori in vetro all'interno delle aree pubbliche, per salvaguardare l'incolumità dei cittadini e l'integrità del patrimonio urbano;

**RILEVATO** che sussiste l'esigenza di adottare con urgenza un provvedimento finalizzato a prevenire o contenere in modo efficace eventuali situazioni di pericolo o disagio a carico dei residenti e frequentatori delle zone interessate;

#### **RITENUTO, altresì,**

- opportuno, per le ragioni di pubblico interesse sopra esposte, adottare ogni misura utile a prevenire situazioni di degrado urbano, pericolo per la sicurezza pubblica e pregiudizio al decoro e alla qualità della vita nel territorio comunale;

- che, in considerazione della natura e dell'urgenza delle circostanze, sussistono i presupposti per l'adozione di un provvedimento contingibile e urgente, a tutela della sicurezza urbana, dell'incolumità pubblica e della salute collettiva;

## **VISTI**

- il Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (T.U.E.L.);
- il D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada) e successive modificazioni;
- il D.M. 5 agosto 2008 recante "Incolumità pubblica e sicurezza urbana: definizione ed ambiti di applicazione";
- la Circolare del Ministero dello Sviluppo Economico n. 3644/C del 28 ottobre 2011;

## **ORDINA**

per le motivazioni espresse in premessa, **dal 25 luglio 2025 al 30 settembre 2025, dalle ore 20:00 alle ore 06:00 del giorno successivo, su tutto il territorio comunale:**

1. IL DIVIETO di vendita per asporto di bevande contenute in bottiglie e bicchieri di vetro, nonché in lattine, da parte di:

esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, esercizi commerciali a prevalente vendita alimentare, chioschi, bar mobili su ruote itineranti, distributori automatici, per motivi di ordine e sicurezza pubblica;

2. IL DIVIETO di consumo e/o abbandono, in luogo pubblico o aperto al pubblico, di bevande alcoliche e non alcoliche, contenute in bottiglie di vetro o in altri contenitori di vetro o metallo, indipendentemente dalla modalità di acquisizione;

È consentita la vendita per asporto e la somministrazione di bevande, comprese quelle alcoliche, esclusivamente se contenute in involucri o bicchieri di plastica leggera, carta o altro materiale infrangibile ed equivalente, purché chiusi e idonei alla tutela della sicurezza pubblica;

Le attività di somministrazione con l'utilizzo di bottiglie, recipienti in vetro e/o lattine sono consentite esclusivamente all'interno dei locali o delle aree esterne di pertinenza degli esercizi, regolarmente autorizzate con concessione di suolo pubblico, con obbligo per gli esercenti di provvedere al corretto smaltimento dei contenitori a fine consumo.

## **AVVISA**

- che l'inottemperanza alla presente ordinanza comporterà, salvo che il fatto non costituisca reato, l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00, ai sensi dell'art. 7-bis, comma 1-bis del D.Lgs. 267/2000;

- che la mancata cessazione del comportamento illecito e il mancato adempimento all'obbligo di rimozione dei contenitori vietati o rifiuti abbandonati potrà essere perseguita ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale, trattandosi di ordine legalmente dato per ragioni di sicurezza pubblica;

## **DISPONE**

- l'immediata esecutività della presente ordinanza;

- la trasmissione del presente provvedimento, per quanto di competenza, a:

- il Prefetto della Provincia di Avellino;
- la Questura di Avellino;
- il Comando Compagnia Carabinieri di Ariano Irpino;
- il Commissariato della Polizia di Stato di Ariano Irpino;
- l'ASL di Avellino;
- il Comando della Polizia Municipale di Ariano Irpino;

- la pubblicazione integrale all'Albo Pretorio on line e la diffusione attraverso il sito istituzionale del Comune;

### **INFORMA**

Avverso il presente provvedimento è ammesso:

- ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, sede di Napoli, entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio;
- ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio.

Tutti gli Organi di Polizia dello Stato ed il Comando della Polizia Municipale sono incaricati dell'esecuzione della presente Ordinanza Sindacale.

**Il Sindaco**

ENRICO FRANZA / ArubaPEC S.p.A.  
(atto sottoscritto digitalmente)